

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA' PER PANDEMIA COVID19

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Importo del buono spesa
- Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari
- Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa
- Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa
- Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono
- Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali
- Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza
- Art. 10 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intendono:

- a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa;
- b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art.4 del presente disciplinare;
- c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Saint-Vincent, pubblicati sul sito internet comunale e preventivamente comunicati ai cittadini oppure assegnati dall’ente in base al criterio della maggior vicinanza alla propria residenza/dimora;
- d) per “servizi sociali”, i servizi sociali. del territorio

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il buono spesa è *una tantum* e l’importo è determinato come segue:

| COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE | IMPORTO |
|---|---------------------------------|
| PERSONALE SINGOLA | € 120,00 |
| NUCLEO monoparentale (1 genitore e 1 bambino) | € 120,00 |
| NUCLEI di 2 persone | € 180,00 |
| NUCLEI di 3 persone | € 240,00 |
| NUCLEI di 4 persone | € 300,00 |
| Nuclei con 5 persone o più | € 360,00 |
| per ogni componente fragile della famiglia fiscalmente a carico (minori, invalidi senza pensione, anziano privo di pensione, maggiorenne privo di lavoro) * | + € 100 per un massimo di € 300 |
| Per casi accertati di intolleranza alimentare (con certificazione medica) | + € 50,00 |

I predetti importi sono rimodulati proporzionalmente nel caso di domande ammissibili complessivamente di importo superiore all’importo assegnato a questo Comune di euro 30.000.

LEGENDA

*Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2019 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;

- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
 - la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati)

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, **a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria**: il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Per questi soggetti quindi oltre al limite di reddito, deve essere soddisfatto anche il requisito della convivenza con il contribuente

*

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dal Comune tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, si tiene conto:
 - a) delle **relazioni tecniche dei servizi sociali** che segnalano a questo Comune motivate necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti dai predetti uffici non già assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico; A titolo puramente esemplificativo rientrano in questa categoria i nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità,

fragilità, multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza o altre forme di sostegno pubblico.

In questa tipologia sono compresi:

- ◆ nuclei familiari di cui facciano parte minori;
- ◆ nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
 - ◆ presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
- ◆ nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico;
- ◆ donne vittime di violenza;
- ◆ persone senza dimora.

Questi nuclei non presentano alcuna istanza ma sono segnalati direttamente dai servizi sociali

- b) delle **istanze di parte** dei residenti che si trovano a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità. A tal fine è stato predisposto dall'ente specifico **avviso** secondo schema *allegato B* e verrà predisposta la **relativa graduatoria**.

3. Ai fini dell'assegnazione del buono spesa viene assegnato un termine di 5 giorni per l'invio delle **relazioni tecniche dei servizi sociali** e/o delle **istanze di parte dei singoli cittadini**;

4. Il buono spesa viene assegnato ai soggetti indicati dalle relazioni tecniche dei servizi sociali con carattere di priorità. Se i servizi sociali segnalano un numero di casi superiore all'effettivo fabbisogno, il buono spesa è proporzionalmente ridotto tra tutti i casi segnalati.

5. Se il numero di beneficiari indicati dai servizi sociali sono tali da consentire l'utilizzo di ulteriori risorse disponibili rispetto a quelle assegnate, è predisposta una graduatoria con le **istanze di parte** che tiene conto dei seguenti criteri:

| | CRITERI | PUNTEGGI DA ASSEGNARE |
|----|---|--|
| a | Assenza di qualsiasi forma di reddito all'interno del nucleo familiare con minori | Punti 5 |
| A1 | Assenza di qualsiasi forma di reddito all'interno del nucleo familiare senza minori | Punti 4 |
| b | Residenza in immobile in locazione | Punti 4 |
| c | Presenza nel nucleo familiare di minori – | Punti 3 per ogni minore |
| d | presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare oppure di bambini fino a 6 anni | + 2 punti |
| e | portatori di handicap nel nucleo familiare certificata | + 2 punti per ogni soggetto di cui alla presente lettera |
| f | presenza nel nucleo familiare di soggetti affetti da patologie croniche invalidanti certificata | + 2 punti per ogni soggetto di cui alla presente lettera |
| g | Famigliari fiscalmente a carico in dichiarazione dei redditi (730, unico, ecc..) | + 1 punto per ogni soggetto di cui alla presente |

| | | |
|---|---|--|
| | | lettera |
| h | Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad 650 euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all'emergenza coronavirus ecc.) | questa tipologia di soggetti viene collocata in graduatoria successivamente a coloro che sono privi di qualsiasi sostegno pubblico, tenendo conto dei criteri di cui alle lettere da a) fino a f) |

I Servizi Sociali dell'Ente potranno assegnare ulteriori 2 punti in relazione a particolari condizioni di disagio del nucleo familiare richiedente.

6. Sono esclusi dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico di importo superiore ad 650 euro/mese.

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. Il competente ufficio comunale invita i servizi sociali a comunicare, entro 5 giorni, i soggetti che, in base ad una motivata valutazione, CONSEQUENTE ALL'ATTUALE EMERGENZA, necessitano del buono spesa di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020. A tali soggetti viene assegnato il buono spesa con carattere di priorità.
2. Se le assegnazioni di cui al punto 1 sono in numero tale da consentire ulteriori concessioni di buoni rispetto alle risorse disponibili, l'Area Amministrativa del Comune redige una graduatoria in base ai criteri di cui all'art. 4, comma 5 del presente disciplinare.
3. L'elenco dei beneficiari di cui al punto 1 e la graduatoria di cui al punto 2 del presente articolo sono approvati con provvedimento del responsabile del servizio

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale individuandone le tipologie, sulla base di quanto previsto dall'allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo 2020 e tenendo conto dei limiti agli spostamenti imposti dalla normativa emergenziale che limitano gli stessi al comune di residenza e sono comunicati ai destinatari dei buoni

Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1.L'Area Amministrativa provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione al Comune dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016.

2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione del buono spesa ed il rischio di contagio, prevenendo il rilascio di apposito buono cartaceo/informatico all'utente.

Art. 9 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.